



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, di seguito denominato “Commissario Straordinario”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Valentini, Via IV Novembre, n. 119/a - 00187, nella persona dell’On. Avv. Giovanni Legnini, o suo delegato;

e

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (C.F. 05754381001), di seguito denominato “GSE”, con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 - 00197, nella persona del Presidente, Prof. Avv. Francesco Vetrò, o suo delegato;

Di seguito anche definite congiuntamente “**Parti**”.

Per

contribuire alla ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), potenziare le risorse a disposizione della ricostruzione e indirizzare gli investimenti pubblici e privati ad essa legati affinché concorrano al raggiungimento degli obiettivi al 2030, attuando sul territorio le indicazioni del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e concorrendo allo sviluppo di modelli virtuosi e replicabili per migliorare la vivibilità delle comunità.

PREMESSO CHE

Il Commissario Straordinario del Governo:

- per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla



Corte dei conti in data 28 gennaio 2021 al n. 201, provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

- coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e delle opere pubbliche nel territorio colpito dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 come previsto all'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016;
- provvede, con propri provvedimenti ai sensi del decreto legge n. 189/2016, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici coinvolti nel processo di ricostruzione;
- opera in raccordo con i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Vice Commissari, per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, nell'ambito della cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dallo stesso Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione;
- ha approvato, nell'ambito delle sue competenze e ai sensi del decreto legge n. 189/2016 diversi programmi di ricostruzione pubblica, provvedendo con ordinanza n. 109/2020 ad una revisione ed integrazione dei programmi già approvati e sostituendoli con un unico elenco di 1288 opere pubbliche.

Il GSE:

- è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, già sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del DPCM 11 maggio 2004, e il cui operato è ad oggi oggetto di indirizzi da parte del Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22;
- è capogruppo delle Società RSE, GME e AU, attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale;



- è primario operatore nazionale per energia intermediata, e riconosce, in particolare, gli incentivi per l'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonte rinnovabile e di Cogenerazione ad Alto Rendimento, effettua le qualifiche tecnico-ingegneristiche previste e verifica gli impianti in oggetto, valuta e certifica i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, promuovendo la produzione di energia termica da fonte rinnovabile;
- gestisce lo strumento di incentivazione "Conto Termico" attraverso il quale mette a disposizione per la Pubblica Amministrazione 200 milioni di euro all'anno di incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, nonché 700 milioni per interventi di riqualificazione per i privati;
- elabora scenari, studi tecnico-economici e modelli previsionali nel campo energetico e ambientale e, in base alle disposizioni del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, predispone rapporti statistici e studi sulle ricadute economiche ed occupazionali, correlate allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia;
- ha sviluppato un dialogo istituzionale con diverse Regioni e Comuni, avviando Tavoli di Lavoro tecnico-operativi nei settori delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, oltre che attività di formazione e informazione rivolte alla Pubblica Amministrazione, al fine di accompagnare le Amministrazioni locali nel loro percorso per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità al 2030, tracciati a livello nazionale e internazionale;
- assicura le attività funzionali alla promozione dello sviluppo sostenibile anche mediante azioni di sviluppo di presidi territoriali quali riferimenti di prossimità per Enti, cittadini e imprese;
- ha sottoscritto, in data 20 febbraio 2018, un Protocollo d'Intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI, supportando le Amministrazioni Comunali nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità;
- ha contribuito alla definizione della Strategia Energetica Nazionale e, ai fini del perseguimento dei relativi obiettivi, ha costituito una serie di gruppi di lavoro tra cui uno dedicato al Ruolo esemplare della Pubblica Amministrazione nell'efficienza energetica;
- supporta il Ministero della Transizione Ecologica nell'aggiornamento e nel monitoraggio del "Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima"



(PNIEC), quale strumento utile per il perseguimento degli obiettivi al 2030 della politica energetica ed ambientale nazionale.

CONSIDERATO CHE

- l'Ufficio Commissariale ha sviluppato con il GSE, a partire dal 2019, un percorso rilevante di formazione specifica in materia di efficientamento energetico degli edifici per i professionisti e per i tecnici comunali in relazione agli investimenti degli Enti locali per la ricostruzione.

VISTO

- la Direttiva 2010/31/UE che invita la Pubblica Amministrazione ad assumere un ruolo “esemplare” e richiede agli Stati membri di mettere a punto un piano di azione nazionale per promuovere la realizzazione di edifici a energia quasi zero, nonché la riqualificazione del parco edilizio esistente, a partire proprio dagli edifici della Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva 2012/27/UE che rimarca il ruolo strategico dell'efficienza energetica nel settore civile e conferma il ruolo esemplare della Pubblica Amministrazione, prescrivendo agli Stati membri una serie di azioni e di interventi da mettere in campo sugli edifici della PA centrale;
- la Politica di Coesione UE 2014/2020, che mira a rafforzare la coesione sociale ed economica dell'Unione europea e individua tra gli 11 obiettivi tematici a sostegno della crescita quello di “*migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione*”, con la creazione di istituzioni stabili e al contempo sufficientemente flessibili per rispondere alle numerose sfide sociali, aperte al dialogo con i cittadini e capaci di introdurre soluzioni politiche nuove e fornire servizi migliori;
- il Pacchetto Europeo “*Clean energy for all Europeans*” COM (2016) 861, presentato dalla Commissione Europea in data 30 novembre 2016, che fissa gli obiettivi di politica energetica al 2030 e promuove misure per l'efficienza energetica, le rinnovabili, l'assetto del mercato dell'energia elettrica, la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, nonché norme sulla *governance* per l'Unione dell'energia;
- la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. “RED II”) che pone, a livello comunitario, l'obiettivo



percentuale di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali pari al 32%;

- la direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE, aggiornando gli obiettivi principali dell'Unione europea in materia di efficienza energetica, ovvero pari al 20% entro il 2020 e ad almeno il 32,5% entro il 2030;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2019) 640, presentata l'11 dicembre 2019, sul “*Green deal europeo*”, che pone l’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050;
- l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 12 dicembre 2015, nonché il Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dell’11 dicembre 1997;
- l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, del 25 settembre 2015, attraverso la quale la Comunità degli Stati membri ha individuato i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals - SDGs*) e i 169 sotto-obiettivi da raggiungere entro il 2030 per creare un nuovo modello di sviluppo sociale, ambientale ed economico basato sulla sostenibilità;
- l’ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando tali accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l’attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- l’art. 4, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), ai sensi del quale le Regioni “*organizzano l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i Comuni e le Province*”, e “*nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra Regioni ed Enti Locali nell’ambito delle rispettive competenze*”;



- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante il “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- le Linee di Indirizzo per il Miglioramento dell’Efficienza Energetica nel Patrimonio Culturale pubblicate nell’ottobre del 2015 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- l’art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale “*per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell’ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate*”;
- l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, secondo cui il GSE può stipulare accordi con le autorità locali e regionali per elaborare programmi d’informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell’impiego di energia da fonti rinnovabili;
- il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e s.m.i., c.d. “Conto Termico”, recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” che individua il GSE quale soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari;
- i decreti ministeriali del 11 gennaio 2017 e del 16 febbraio 2016, che aggiornano le Linee Guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi, e le discipline per l’innovazione dei piccoli interventi d’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- il decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che incentiva la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013;
- il decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 10 novembre 2017, che ha adottato la Strategia Energetica Nazionale (SEN);
- il decreto 2 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per la promozione



dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti;

- il decreto 4 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”* (c.d. DM “FER 1”);
- il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2020, che si pone l’obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più competitivo, sicuro e sostenibile, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a livello europeo;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- con l’art. 8 dell’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, il Commissario Straordinario ha disposto che *“I soggetti attuatori di cui all’articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (c.d. decreto “Conto Termico”) da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., possono proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del Conto Termico”*.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 (Oggetto)

1. Le Parti avviano un rapporto di collaborazione volto a favorire la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate



dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e rifacimento degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi. Ciò, al fine di contribuire alla copertura finanziaria degli interventi su edifici di proprietà pubblica consentendo l'accelerazione e un sostegno alla ricostruzione ecosostenibile ed efficiente.

2. Ferma restando la possibilità di concordare attraverso accordi successivi, di cui al comma 3 del presente articolo, ulteriori iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, le Parti avviano congiuntamente azioni e strumenti operativi per assicurare ai Comuni interessati dalla ricostruzione post sisma, la realizzazione di un modello territoriale volto ad assicurare i seguenti servizi:

A. Ricostruzione energeticamente efficiente degli immobili destinati all'erogazione di servizi pubblici:

- potenziamento dei fondi per la ricostruzione grazie a forme di cofinanziamento dei progetti con gli incentivi gestiti dal GSE per efficienza energetica e fonti rinnovabili, attraverso la collaborazione con l'Ufficio Commissariale;
- potenziamento delle competenze e degli strumenti di Soggetti Aggregatori e Centrali di Committenza pubbliche per l'approvvigionamento di beni, lavori e servizi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità al 2030;
- formazione ai tecnici degli Enti locali e ai professionisti su incentivi GSE per efficienza energetica e fonti rinnovabili, in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- assistenza individuale ai Comuni per l'uso combinato dei fondi commissariali con il Conto Termico, in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- contributo a programmi speciali per la ricostruzione in settori sensibili, quali:
 - a. Scuole,
 - b. Edilizia sanitaria,
 - c. Edilizia residenziale pubblica,
 - d. Impianti sportivi pubblici,
 - e. Luoghi della cultura,
 - f. Altri edifici di proprietà degli Enti locali (es. Uffici)



B. Contributo allo sviluppo sostenibile dei territori interessati dagli eventi sismici:

- Supporto ai Comuni e agli Uffici Speciali Regionali per la ricostruzione per azioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, tra cui:
 - a. promozione dell'autoconsumo e sviluppo delle comunità energetiche;
 - b. promozione del biometano;
 - c. promozione di modelli di riqualificazione energetica per settori economici e produttivi;
 - d. supporto all'innovazione e sviluppo di modelli di mobilità sostenibile.
- 3. Gli ulteriori aspetti connessi alla gestione del Protocollo e allo svolgimento dei servizi di cui al comma 2, saranno regolamentati mediante accordi operativi aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso che disciplineranno i servizi individuati dalle Parti, anche prevedendo il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali operanti nel comparto energetico e ambientale.

Art. 3 (Modalità attuative)

1. Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sono individuati i seguenti Responsabili:
 - il Responsabile per l'Ufficio Commissariale è la Dirigente, Ing. Francesca Pazzaglia;
 - il Responsabile per il Gestore dei Servizi Energetici è l'Amministratore Delegato, Ing. Roberto Moneta.
2. Per garantire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, l'Ufficio Commissariale e il GSE costituiscono un **Comitato di Coordinamento**, composto dai Rappresentanti/Referenti di ciascuna Parte per ognuna delle attività individuate dalle Parti, nonché dai Direttori degli Uffici Speciali Regionali per la ricostruzione, o loro delegati.

In fase di prima applicazione, il Comitato di Coordinamento è costituito da due Rappresentanti delle Parti sopraindicati e dai Direttori dei quattro Uffici Speciali per la Ricostruzione, con facoltà di delega.

I due Responsabili delle Parti, come sopra individuati, potranno invitare alle



riunioni del Comitato di Coordinamento altri Referenti incaricati per le attività contemplate nel presente Protocollo.

La convocazione del Comitato, sarà effettuata dal Rappresentante del Commissario Straordinario, ogni volta che si renderà necessario.

3. I Responsabili del presente Protocollo, di cui al comma 1, monitorano le attività del Comitato di Coordinamento, anche in relazione agli accordi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 3, che verranno sottoscritti dalla Parti.
4. Il Comitato di Coordinamento, di cui al comma 2, avrà i seguenti compiti:
 - a. pianificare e coordinare lo svolgimento delle attività e i servizi di cui all'articolo 2, nonché dagli eventuali accordi aggiuntivi;
 - b. monitorare la realizzazione delle attività e dei risultati, anche attraverso la redazione di un report annuale delle attività;
 - c. facilitare la comunicazione fra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione, anche quelle che potranno essere sviluppate con altri soggetti istituzionali.
5. Le riunioni del Comitato di Coordinamento potranno essere svolte anche in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.
6. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Rappresentanti/Referenti del Comitato di Coordinamento, nonché i Responsabili del Protocollo, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

Art. 4

(Modalità di diffusione delle attività realizzate)

1. Le Parti si impegnano a dare ampia diffusione alle attività realizzate nell'ambito del Protocollo d'Intesa, anche con comunicati sui rispettivi siti web e con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno.
2. L'utilizzo dei loghi delle Parti è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Protocollo, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengono fornite dal titolare dei relativi diritti.



Art. 5
(Oneri finanziari)

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Qualora l'Ufficio Commissariale intenda avvalersi di servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente Protocollo, gli eventuali oneri saranno definiti nell'apposito accordo che sarà a tal fine elaborato.

Art. 6
(Durata e modifiche)

1. Il presente Protocollo è efficace a far data dalla sua sottoscrizione sino alla data del 31 dicembre 2021, e comunque entro il termine individuato per lo stato di emergenza, così come definito dal decreto legge n. 189/2016, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte, di cui al successivo art. 7 del presente Protocollo, e può essere rinnovato espressamente per iscritto.
2. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Protocollo per decorso del termine non determina l'interruzione di eventuali atti aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso, di cui all'art. 2, comma 3, che non siano ancora conclusi.
3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo, necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti, è efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 7
(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo comunicando all'altra Parte, per iscritto e a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), la volontà di recedere, che dev'essere comunicata almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.
2. Resta inteso che ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte.
3. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso devono essere comunque portati a compimento, salvo



diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Il trattamento dei dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente Protocollo avviene esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.
2. La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo sono da considerarsi riservate e confidenziali.
3. Per 5 anni dalla conclusione del Protocollo, le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere riservate ai dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'esecuzione del Protocollo, i dati e/o le informazioni relativi al Protocollo che non sono di dominio pubblico.
4. È preclusa la diffusione e la comunicazione dei dati e/o delle informazioni di cui al comma 3 a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale preventivamente concordate tra le Parti.

Art. 9

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che può derivare dal presente Protocollo.
2. Nel caso di mancato raggiungimento di una soluzione amichevole, la controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Art. 10
(Clausola di rinvio)

1. Nei limiti di quanto compatibile e per quanto non espressamente previsto, il presente Protocollo d'Intesa è regolato dalle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, giovedì 25 marzo 2021

**Il Commissario
Straordinario per il Sisma
2016**

On. Avv. Giovanni Legnini

**Per il Gestore
dei Servizi Energetici
GSE S.p.A.**

Prof. Avv. Francesco Vetrò